

Finalmente uniformato il regime fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Con il Decreto legislativo “Terzo settore”, è stato finalmente uniformato il regime fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione, che finora - anche alla luce dell’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate - poteva risultare differente a seconda dello strumento di regolazione della crisi prescelto dal contribuente. Ancorché con un criterio ancora “casistico”, infatti, è stata introdotta nell’ordinamento tributario una norma di interpretazione autentica che conferma l’applicazione dell’irrelevanza fiscale (totale o parziale) delle suddette sopravvenienze, prevista dall’art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R., anche con riguardo ai nuovi istituti introdotti nel diritto della **crisi**. Tuttavia, per le imprese che in passato hanno deciso di aderire alla tesi restrittiva dell’Agenzia, è inibita la possibilità di applicare retroattivamente la precisazione normativa al fine di richiedere il rimborso delle maggiori imposte così versate.

1. Premessa

Con una norma di interpretazione autentica del comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R., contenuta nell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. del 4 dicembre 2025, n. 186 (di seguito per brevità il “Decreto”), in attuazione della delega sulla riforma fiscale conferita al Governo con la Legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito per brevità la “Legge delega”)¹, è stato uniformato il trattamento fiscale delle **sopravvenienze attive da esdebitazione** che maturano nell’ambito di una **crisi d’impresa**. Prima della novità normativa, l’irrelevanza fiscale (totale o parziale) prevista dal comma 4-ter dell’art. 88 è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le riduzioni dei debiti intervenute nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi nominativamente elencati dalla norma testé citata e (in forza di un’apposita previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 8 del Decreto) l’eventuale condivisione di questa posizione restrittiva da parte del contribuente non consente di ottenere il rimborso delle maggiori imposte in tal modo dichiarate e versate.

2. Ratio della detassazione

In proposito appare, opportuno rammentare che la **riduzione dei debiti** genera, in base alla regola generale stabilita dal comma 1 dell’art. 88 del T.U.I.R., una sopravvenienza attiva che concorre a formare il reddito d’impresa imponibile.

Tuttavia, se e in quanto maturate per effetto del concordato attuato nella **liquidazione giudiziale** o del **concordato preventivo liquidatorio** oppure “di **procedure estere equivalenti**”, le relative sopravvenienze attive sono regolate dal primo periodo del comma 4-ter dell’art. 88, che ne dispone l’incondizionata esclusione da imposizione. Le sopravvenienze attive da esdebitazione maturate nell’ambito delle “**procedure di risanamento**” sono invece disciplinate dal secondo periodo e da quelli successivi del medesimo comma 4-ter, essendo stabilito che in questo caso “la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento”², nonché per la parte che eccede gli interessi passivi temporaneamente non deducibili ai sensi dell’art. 96, comma 2, del T.U.I.R.³ e le “eccedenze ACE”⁴.

¹ Cfr. G. Andreani - A. Tubelli, “Come cambia il regime fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione”, in *il fisco*, n. 36/2025, pag. 3163.

² Ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R., le perdite fiscali maturate successivamente ai primi tre periodi d’imposta possono essere computate in diminuzione del reddito in misura non superiore all’80% del reddito stesso e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare: queste perdite sono perciò denominate “perdite utilizzabili in misura limitata”. Le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta possono essere invece computate in diminuzione del reddito senza questa limitazione e sono perciò dette “perdite utilizzabili in misura piena”.

³ L’art. 96, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce che l’ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, per la parte eccedente gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati, è deducibile nel limite dell’ammontare corrispondente al 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica, aumentato dell’eventuale eccedenza di risultato operativo lordo riportato da periodi d’imposta precedenti. In base al successivo comma 5, l’ammontare indeducibile degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati è riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è dedu-

L'introduzione di una **disciplina differenziata**, distinguente tra le sopravvenienze attive originate da procedure liquidatorie e quelle generate da procedure di risanamento, si è resa necessaria in considerazione dei diversi effetti che tali procedure producono, dopo che, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, tali componenti di reddito erano stati disciplinati da un'unica disposizione (il previgente comma 4 dell'art. 88), che ne escludeva integralmente la rilevanza fiscale, con riguardo sia al concordato fallimentare, sia al concordato preventivo liquidatorio, sia al concordato preventivo in continuità.

Nel corso dei lavori preparatori del T.U.I.R., infatti, era stata prevista l'irrelevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione unicamente con riguardo a quelle originate dal concordato fallimentare o dal concordato preventivo con cessione dei beni, a recepimento della tesi secondo cui la riduzione dei debiti in sede di **concordato con cessione dei beni**, pur integrando sul piano oggettivo una insussistenza del passivo (matematicamente determinata dalla differenza fra il debito originario e quello risultante dalla omologazione del concordato), non avrebbe potuto costituire - per sua natura - un indice di capacità contributiva (ovverosia una manifestazione di reddito assoggettabile a imposizione); ciò perché in tale situazione (quella della *cessio bonorum*) l'imprenditore per effetto di tale tipo di concordato perde il possesso di tutti i suoi beni (senza proseguire l'attività economica) e la procedura si chiude generalmente senza alcun arricchimento patrimoniale da parte del debitore, tranne che nel caso (assai raro) di realizzo delle attività per un importo maggiore di quello integrale dei debiti. In altri termini, alla luce dell'**assenza del presupposto impositivo** costituito dal possesso del reddito testé richiamata, nonostante l'emersione sul piano oggettivo di una sopravvenienza (data dalla riduzione dei debiti) e allo scopo di fornire una soluzione normativa alla querelle che era sorta in dottrina e in giurisprudenza negli anni precedenti, con l'emanazione del T.U.I.R. il legislatore decise di sancire espressamente l'irrelevanza reddituale del provento usualmente denominato "**bonus da concordato**".

Considerazioni del medesimo tenore vennero svolte, e a maggior ragione, per il **concordato fallimentare**, poiché l'impresa dichiarata fallita che vi avesse fatto ricorso aveva già subito uno **spossamento integrale**. In proposito, in ordine al comma 4 dell'art. 55 del T.U.I.R., la relazione di accompagnamento allo schema di Testo Unico recitava testualmente quanto segue: "non rientrano tra le sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare [...] o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (contro il consolidato orientamento ministeriale), e cioè ogni qual volta dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato non vi sia più esercizio di impresa [...]; il concetto di sopravvenienza, infatti, presuppone la continuazione dell'impresa e la determinazione del reddito in base al bilancio, che nelle ipotesi in esame non si verificano". Tuttavia, con dichiarata finalità agevolativa, con il T.U.I.R. si ritenne di estendere la detassazione anche alla riduzione dei debiti che si origina nel **concordato preventivo senza cessione dei beni**, benché in questo tipo di procedura non si verifichi un vero e proprio spossamento in capo all'impresa debitrice e l'attività prosegua. Anche al riguardo è utile riportare le parole utilizzate nella relazione di accompagnamento, in cui si riconosceva testualmente che, nel caso del concordato preventivo senza cessione dei beni, la riduzione dei debiti "costituisce certamente sopravvenienza in base al primo bilancio successivo; tuttavia si è ritenuto di escluderne la tassabilità inserendo una norma espressa, allo scopo di non rendere più difficoltoso il concordato stesso".

Fino all'entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 55 (poi 88) del T.U.I.R. rimase del tutto immutata. Pertanto, per molti anni risultò incerto il trattamento fiscale da riservare alle riduzioni dei debiti occorse nell'ambito dei due nuovi istituti di regolazione della crisi d'impresa introdotti *medio tempore* nella Legge fallimentare, rappresentati dagli **accordi di ristrutturazione dei debiti** e dei **piani di risanamento attestati**, all'epoca disciplinati rispettivamente dagli artt. 182-bis e 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare.

Al fine di evitare che il diverso trattamento fiscale riservato alle sopravvenienze attive da esdebitazione potesse indirizzare le scelte del contribuente sull'istituto da utilizzare per la soluzione della crisi d'impresa e così penalizzare il ricorso ai due nuovi istituti, con il D.L. n. 83/2012 fu quindi inserito un secondo periodo nel comma 4 dell'art. 88 del T.U.I.R., a norma del quale la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva imponibile neanche in caso di accordo di

cibile nel periodo d'imposta in cui il 30% del risultato operativo lordo è superiore all'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati di competenza dello stesso, fino a concorrenza della suddetta eccedenza.

⁴ Con l'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è stato infatti concesso un beneficio fiscale consistente nello scomputo dal reddito d'impresa del "rendimento virtuale" del "nuovo capitale proprio" rispetto a quello risultante alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, calcolato applicando una determinata percentuale di rendimento nozionale (variata più volte negli ultimi anni) all'ammontare complessivo degli apporti di capitale in denaro (comprese le rinunce ai crediti) e degli utili destinati alle riserve disponibili a decorrere dall'anno 2011, al netto dell'ammontare complessivo delle riserve distribuite a partire dal medesimo anno. La parte del rendimento maturata in ciascun periodo d'imposta, che non ha trovato capienza nel relativo reddito d'impresa, è denominata "eccedenza ACE" ed è riportabile in avanti per essere scomputata dal reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi.

ristrutturazione dei debiti oppure nel caso del piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese, ma soltanto “per la **parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo**, di cui all’art. 84”. La *ratio* della suddetta limitazione, poi estesa dal D.Lgs. n. 147/2015 anche al “**concordato di risanamento**” mediante la riformulazione del comma 4 e l’aggiunta del comma 4-ter all’art. 88 del T.U.I.R., era e rimane quella di concedere, con riguardo alle “procedure di risanamento”, la detassazione della riduzione dei debiti solo nella misura strettamente necessaria a evitare che la relativa sopravvenienza attiva “determini il sorgere di quelle imposte che, in assenza delle stesse procedure di risanamento, non sarebbero dovute. La logica sottesa a tale disposizione, quindi, è da una parte quella di evitare che l’effetto positivo conseguente alla riduzione dei debiti sia parzialmente vanificato dall’emersione di un corrispondente **debito fiscale**, e dall’altra quella di impedire che l’impresa destinata a proseguire l’attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare ad utilizzare **a compensazione dei redditi futuri** le perdite di cui all’art. 84 del T.U.I.R. (e le altre deduzioni richiamate dall’art. 88) in gran parte formatesi presumibilmente negli anni della crisi”⁵.

Con le modifiche recate all’art. 88 del T.U.I.R., il legislatore tributario ha quindi preso atto delle due diverse *ratio* che prima convivevano in un’unica disposizione contenuta nel previgente comma 4, sicché - come dianzi riferito - nel comma 4-ter si distingue tuttora tra (i) riduzioni dei debiti originate da **procedure concorsuali liquidatorie**, disciplinate dal primo periodo, e (ii) riduzioni dei debiti derivanti da **istituti di risanamento**, cioè da istituti che prevedono la prosecuzione diretta dell’attività aziendale e non la liquidazione dell’impresa⁶.

3. Ambito di applicazione della detassazione ante Decreto

Si è ritenuto opportuno riepilogare brevemente nel precedente paragrafo l’evoluzione subita dalle disposizioni in commento perché la formulazione del comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R. è rimasta ad oggi del tutto invariata rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, sebbene prima con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, con effetto dal 15 novembre 2021, e poi con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito per brevità il “Codice della crisi”), con effetto dal 15 luglio 2022, il novero degli istituti di regolazione della crisi d’impresa si sia notevolmente arricchito di nuovi strumenti di regolazione della crisi d’impresa⁷. Solo con riferimento alla **composizione negoziata della crisi** il legislatore aveva in precedenza ritenuto di intervenire in maniera esplicita, prevedendo prima nel comma 5 dell’art. 14 del citato D.L. n. 118/2021, e poi nel comma 5 dell’art. 25-bis del Codice della crisi, l’estensione delle previsioni contenute nel comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R. alle **sopravvenienze attive da esdebitazione** discendenti dal contratto e dall’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) e c), o dagli accordi di cui all’art. 23, comma 2, lett. b), del Codice della crisi, pubblicati nel Registro delle imprese⁸, con conseguente equiparazione alle “**procedure di risanamento**”.

Tuttavia, poiché il comma 4-ter dell’art. 88 non contiene una specifica nozione di “procedure di risanamento” (così come non contiene quella di “procedure liquidatorie”), ma si limita a elencare i

⁵ In questi termini si veda la risposta del 20 settembre 2018 all’interrogazione parlamentare n. 5/00047.

⁶ La ricostruzione sopra riportata non è condivisa in dottrina da chi invece rinviene nel comma 4-ter un’unica *ratio* agevolativa unica, comune anche alle procedure prettamente liquidatorie. Cfr. A. Contrino, “Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni di debiti e sopravvenienze attive”, in *Rass. trib.*, n. 1/2011, pag. 39.

⁷ In particolare non è mutato l’aspetto centrale delle disposizioni in commento, ovverossia che le sopravvenienze attive da detassare sono rappresentate unicamente dalle sopravvenienze attive consistenti nella riduzione dei debiti generata dal ricorso agli strumenti di regolazione della crisi. In altri termini, come altresì rimarcato con la risposta a interpello n. 887 del 30 dicembre 2021, il comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R. concerne l’effetto liberatorio che per l’appunto si verifica in questi casi, da cui sotto il profilo contabile e fiscale discende la sopravvenienza attiva corrispondente alla differenza tra l’ammontare dei debiti sussistenti alla data di richiesta di accesso alla procedura e l’importo dei medesimi debiti che la società in crisi s’impegna a pagare in attuazione dell’istituto cui è ricorsa. Del pari, con la risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 319, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la disposizione testé citata opera solo per le riduzioni di debiti concordate in attuazione di un piano attestato che le preveda quale misura necessaria per conseguire il risanamento, restando perciò escluse dalla regime di non imponibilità le riduzioni di debiti che (pur essendo state attuate ai fini del risanamento) discendono da accordi perfezionati anteriormente all’attestazione del piano, come quelle che ne hanno preceduto la redazione e che non sono condizionate a essa.

⁸ Tale norma non precisa peraltro se il rinvio al comma 4-ter sia da intendersi riferito al primo o al secondo periodo di questo comma, vale a dire agli istituti liquidatori oppure agli istituti di risanamento; tuttavia, non è difficile comprendere che nella composizione negoziata è destinato a trovare applicazione solo il secondo di tali periodi. Infatti, il primo periodo ha a oggetto le sopravvenienze conseguite dalle imprese che si estinguono e cioè una fattispecie incompatibile sia con quella connessa al contratto di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 23, che deve necessariamente prevedere la continuazione dell’attività dell’impresa debitrice per almeno due anni, sia con quella dell’accordo di cui alla lett. c) del medesimo comma 1, la quale presuppone comunque un’operazione “di risanamento” che, secondo l’indirizzo prevalente non può consistere semplicemente nella ristrutturazione dei debiti ma deve sfociare nel riequilibrio economico e finanziario dell’impresa debitrice e nella prosecuzione dell’attività da parte di quest’ultima.

singoli strumenti di regolazione della crisi d'impresa in maniera "casistica", con l'art. 9 della Legge delega è stato conferito al Governo l'incarico di prevedere espressamente l'applicazione delle regole contenute nell'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. in tema di riduzione dei debiti a **tutti gli istituti di risanamento disciplinati dal Codice della crisi**, ferma restando la distinzione tra strumenti liquidatori e strumenti di risanamento.

Il criterio direttivo sopra indicato, tuttavia, ha trovato applicazione solo con l'entrata in vigore del Decreto e fino a quel momento l'**Agenzia delle Entrate** si è costantemente espressa in maniera negativa rispetto all'applicazione delle regole contenute nell'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. agli istituti di risanamento disciplinati dal Codice della crisi, ma non espressamente elencati in tale norma o da una diversa disposizione facente rinvio ad essa. Questa posizione negativa, che paradossalmente veniva giustificata proprio dalla volontà del legislatore (rilevabile dalla Legge delega) di estenderla ai nuovi strumenti di regolazione della crisi introdotti dal 15 luglio 2022, emerge infatti da alcuni provvedimenti di prassi emanati nel corso dell'anno 2025 e che, in qualche modo, hanno indotto il legislatore a intervenire più celermente in proposito.

Ci si riferisce alla risposta a interpello n. 179 del 7 luglio 2025, secondo cui il primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 non concerne la procedura di **concordato semplificato liquidatorio** disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi, non essendo sufficiente per applicare detta norma "in via estensiva" il fatto che detta procedura sia stata qualificata negli atti parlamentari come "nuova tipologia di concordato preventivo". Tuttavia, anche assumendo la natura distinta e autonoma del concordato semplificato rispetto al concordato preventivo liquidatorio, la suddetta conclusione non è apparsa condivisibile a chi scrive in ragione del fatto che con l'espressione "concordato fallimentare o preventivo liquidatorio", presente nel primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88, il legislatore tributario ha inteso riferirsi in generale ai **concordati giudiziali liquidatori**. Pertanto, in tale disposizione rientrano *naturaliter*, e dunque senza dover ricorrere in alcun modo a un'interpretazione estensiva o analogica della stessa ma anche solo in base alla sua interpretazione semplicemente letterale, le riduzioni dei debiti conseguenti all'omologa del "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio"⁹.

Allo stesso modo, con la risposta a interpello n. 177 del 7 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha escluso dall'ambito di applicazione del comma 4-ter dell'art. 88 le riduzioni dei debiti intervenute in sede di **liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato** di cui agli artt. 268 ss. del Codice della crisi, che (come spiegato negli atti parlamentari che ne hanno accompagnato l'approvazione e l'entrata in vigore) consiste in un procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale, "finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza".

Dalla medesima risposta, invero, sembrava potersi desumere che, secondo l'Agenzia delle Entrate, il comma 4-ter dell'art. 88 potesse intendersi applicabile - anche prima del Decreto - almeno alle riduzioni dei debiti intervenute in sede di **concordato minore**, in considerazione del rinvio generale ed esplicito, presente nell'art. 74, comma 4, del Codice della crisi, alla disciplina dettata per il concordato preventivo contenuto; restava invece dubbio il trattamento da riservare alle riduzioni dei debiti intervenute nell'ambito del **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** di cui all'art. 64-bis del Codice della crisi oppure negli **accordi di ristrutturazione agevolati o ad efficacia estesa** disciplinati rispettivamente dagli artt. 60 e 61 del Codice della crisi, in quanto istituti non espressamente menzionati nel comma 4-ter dell'art. 88.

4. Ambito di applicazione della detassazione dopo il Decreto

Al fine di dare soluzione alle incertezze interpretative dapprima delineate, l'art. 5, comma 1, del Decreto contiene la norma di interpretazione autentica di seguito testualmente riportata: "L'art. 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'art. 56 del citato Decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel Registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione".

⁹ Proprio per questa ragione, del resto, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare n. 26/E del 22 marzo 2002, aveva fatto rientrare in tale espressione il concordato proposto ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, cioè quello proposto all'interno della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza.

Come opportunamente precisato nella relazione al Decreto, l'approvazione della norma si è resa necessaria per superare le incertezze interpretative “stante il **mancato adeguamento della disciplina correlata ai riflessi di natura tributaria**” ai nuovi strumenti di regolazione della crisi introdotti nell'ordinamento giuridico a decorrere dal 15 luglio 2022, e dunque al dichiarato scopo di chiarire la totale irrilevanza fiscale delle riduzioni di debiti intervenute nell'ambito del concordato nella liquidazione giudiziale, del concordato minore liquidatorio e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Allo stesso modo, con la medesima norma si è inteso chiarire l'applicabilità, dalla medesima data, del secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 anche alle **riduzioni dei debiti dell'impresa** derivanti da un concordato minore in continuità aziendale, dagli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati, dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e dal piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, disciplinati rispettivamente dagli artt. 74, 60, 61 e 64-bis del Codice della crisi, oppure da procedure estere a queste equivalenti.

Rispetto alla versione originaria dello schema di Decreto legislativo, la nuova disposizione è stata rielaborata in chiave di “**norma di interpretazione autentica**” in accoglimento delle osservazioni di cui alla lett. d) del parere della 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e di cui alla lett. a) del parere della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, poiché si tratta di una disposizione dichiaratamente diretta ad adeguare la formulazione del comma 4-ter dell'art. 88 agli **istituti disciplinati dal Codice della crisi**, e dunque per superare le incertezze interpretative insorte a causa della mancanza del tempestivo aggiornamento della norma da ultimo citata.

Pertanto è stata ora precisata la spettanza della detassazione parziale per le sopravvenienze attive originate dalle riduzioni dei debiti dell'impresa conseguite in sede di piano attestato, di tutte le tipologie di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, di piano di ristrutturazione omologato, di concordato minore in continuità aziendale, limitatamente alla parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'80%, la deduzione delle “eccedenze ACE” e delle eccedenze degli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

A differenza di quanto previsto nello schema originario del Decreto, l'intervento legislativo ha lasciato immutata la testuale formulazione del comma 4-ter dell'art. 88 e quindi non s'è provveduto alla auspicata sostituzione della locuzione “**concordato di risanamento**” con quella di “concordato in continuità aziendale”, sebbene nel paragrafo precedente si sia già riferito come le due espressioni (“concordato di risanamento” e “concordato in continuità aziendale”) possano essere ritenute equivalenti; del resto è ora precisato che il concordato minore in continuità aziendale rientra tra le “procedure di risanamento” per cui non v'è alcun motivo di pensarla diversamente con riferimento al **concordato preventivo in continuità aziendale**. Peraltro, poiché il concordato in continuità aziendale indiretta, ovvero sia con prosecuzione dell'attività da parte di un terzo, parrebbe da considerarsi di regola come “**liquidatorio**”, comportando la cessione dell'azienda anziché attraverso vendite atomistiche, sarebbe stato forse opportuno far rientrare anche questo tipo di concordato nel primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88.

Sempre con un'elencazione “casistica”, per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis del Codice della crisi è presente unicamente il rinvio al secondo periodo del comma 4-ter, dedicato alle procedure di risanamento e non al primo, dedicato a quelle liquidatorie. Ciò è dovuto al fatto che, secondo l'orientamento prevalente - e, per quel che può rilevare, in base alla relazione illustrativa del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Terzo decreto correttivo”) -, tale strumento di regolazione della crisi può prevedere esclusivamente la **prosecuzione dell'attività**, il che è comprensibile, ma solleva due problemi.

Il primo attiene alla **distinzione fra piano in continuità diretta e piano in continuità indiretta** e valgono al riguardo le considerazioni poc'anzi espresse in merito al concordato preventivo in continuità; il secondo attiene al trattamento da riservare alle sopravvenienze di cui trattasi nel caso in cui venga omologato un **piano di ristrutturazione liquidatorio** da parte di un Tribunale che non escluda questa natura di detto strumento di regolazione della crisi, essendo più logico che in questo caso trovi applicazione la disciplina recata dal primo, e non dal secondo, periodo del comma 4-ter dell'art. 88.

Per altro verso, lascia perplessi la mancata indicazione nel primo periodo del comma 4-ter della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato dapprima citata, che sostituisce la liquidazione giudiziale per le “**imprese minori**”. Le riduzioni di debiti che si verificano durante la liquidazione controllate delle predette imprese, dunque, restano escluse sia dall'ambito di applicazione dell'art. 183 del T.U.I.R. (attualmente operante solo con riguardo alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa), sia dall'ambito di applicazione del comma 4-ter dell'art. 88.

5. Efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica

Alla luce di quanto sopra riferito, hanno quindi correttamente operato le imprese che hanno adottato

un'interpretazione del comma 4-ter dell'art. 88 difforme dall'orientamento restrittivo invece sostenuto dall'Agenzia delle Entrate. In sostanza, la norma di interpretazione autentica ha di fatto confermato la **legittimità dell'estensione dell'ambito di applicazione** agli istituti elencati nella norma di interpretazione autentica anche prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Appare opportuno al riguardo rappresentare che, in base all'insegnamento della Corte costituzionale che ha più volte riconosciuto la legittimità delle norme di interpretazione autentica (sebbene non espressamente previste nel dettato costituzionale), le legge interpretative esplicano un'**efficacia retroattiva** per lo stessa natura, in deroga al principio generale sancito dall'art. 13 delle preleggi in ordine all'efficacia delle leggi nel tempo, giacché con l'introduzione di una norma interpretativa di regola il legislatore decide di imporre agli interpreti della legge, tra le varie interpretazioni possibili di una disposizione (da cui normalmente discendono contrasti giurisdizionali), l'unica interpretazione da ritenere legittima¹⁰.

Invero la Corte costituzionale si è preoccupata anche di individuare una serie di **limiti** all'efficacia retroattiva di questa particolare tipologia di leggi, quali "il rispetto del principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario"¹¹, oltre ovviamente al limite rappresentato dalla irretroattività delle norme nella legislazione penale e dall'"intangibilità del giudicato" con riferimento ai rapporti giuridici definiti¹². In considerazione della naturale potenzialità retroattiva delle leggi di interpretazione autentica, la legittimità costituzionale di questo tipo di norme è ammessa a condizione che esse consentano la preservazione dei **principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento** dei cittadini, ovverosia nella misura in cui, sebbene destinate ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, siano tali da garantire una compensazione ragionevole allo svantaggio arrecato ("**principio di ragionevolezza**").

Tuttavia il comma 2 dell'art. 8 del Decreto stabilisce quanto segue con riferimento alla sua applicazione retroattiva: "Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1".

In tal modo è come se il legislatore avesse in concreto statuito la legittimità di entrambe le interpretazioni possibili in ordine all'ambito di applicazione del comma 4-ter dell'art. 88, sia quella restrittiva affermata dall'Agenzia delle Entrate, sia quella estensiva sostenuta in dottrina, risultando così legittimata l'"anfibia ermeneutica" testé indicata; ciò, evidentemente, al solo fine di "cristallizzare" gli effetti fiscali che ne sono rispettivamente derivati per evidenti ragioni di **tutela dell'interesse erariale**, atteso che nulla avrebbe impedito una efficacia retroattiva senza limitazione della norma di interpretazione autentica in commento.

Anche se è ragionevole immaginare che possano essere invero non tantissimi i casi in cui alla data di entrata in vigore del Decreto sono state presentate le relative **dichiarazioni dei redditi** predisposte in coerenza con l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle Entrate, in tali (rari) casi risulta inibita la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi **integrativa "a favore"** per gli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.

Sotto un profilo strettamente letterale, il comma 2 dell'art. 8, però, sembrerebbe lasciare aperta la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa al fine di evidenziare la **maturazione di imposte versate in eccedenza** rispetto a quelle effettivamente dovute sulla base della norma di interpretazione autentica, da riportare in avanti ai fini della compensazione con l'IRES o tramite il Mod. F24 con altri tributi e contributi (e quindi senza chiederne il rimborso in senso proprio). L'inibizione così sancita, infatti, riguarda testualmente il rimborso delle maggiori imposte versate, ma non la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore", che potrebbe dunque ritenersi legittimamente presentabile al momento. Tuttavia, questa possibilità parrebbe contrastare con la *ratio* della **clausola di salvaguardia** contenuta nel comma 2, attraverso la quale il legislatore ha inteso "cristallizzare" comunque gli effetti fiscali già prodottosi per effetto di un'interpretazione dell'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. difforme da quella recata al comma 1 dell'art. 8 del Decreto. Resta fermo che la volontà del legislatore di applicare la detassazione a **tutte le nuove procedure introdotte con il Codice della crisi** è chiara da oltre due anni (ovverosia dall'entrata in vigore della Legge delega) e non ha trovato attuazione prima solo per ragioni che non hanno alcuna attinenza

¹⁰ Cfr. *ex multis* sentenze Corte cost. n. 234 del 26 giugno 2007; Corte cost. n. 170 del 23 maggio 2008; Corte cost. n. 24 del 30 gennaio 2009; Corte cost. n. 209 dell'11 giugno 2010; Corte cost. n. 227 del 26 novembre 2014. In merito si veda anche Corte costituzionale - Servizio studi, *La legge di interpretazione autentica tra costituzione e CEDU*, I. Rava (a cura di), maggio 2015, pagg. 11-15, contenente un'ampia rassegna delle sentenze aventi ad oggetto norme di interpretazione autentica.

¹¹ Cfr. Corte cost. n. 234 del 26 giugno 2007.

¹² Ciò infatti lederebbe i rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale. Cfr. Corte cost. n. 282 del 15 luglio 2005.

con la natura delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite mediante uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi.

Inoltre, posto che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale l'efficacia retroattiva di una norma di interpretazione autentica non può incidere sui "rapporti giuridici definiti", nel caso di specie non sussistono "**rapporti tributari definiti**", stante la legittima possibilità di presentare una dichiarazione integrativa "a favore" per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024 per cui non sono ancora scaduti i relativi termini. Pertanto al momento non è possibile escludere che la limitazione alla naturale retroattività della norma in questione, sancita dal comma 2, possa essere posta all'attenzione del giudice delle leggi, risultando la "clausola di salvaguardia" censurabile sotto il profilo della ragionevolezza laddove, nel limitare l'efficacia retroattiva della norma interpretativa *de qua*, finisce per sancire contestualmente la validità di due interpretazioni diametralmente opposte e imporre così un **differente trattamento**, che penalizza proprio le imprese che si sono attenute diligentemente alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispetto alle imprese che invece se ne sono (a questo punto giustamente) discostate.

12 gennaio 2026